



DELIBERA N.	45
SEDUTA N.	17
DATA	26/01/2021

pag.	1
------	---

LEGISLATURA N. XI

Oggetto: **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE CONCERNENTE "CONVALIDA DELL'ELEZIONE DEL CONSIGLIERE REGIONALE MARCO MARINANGELI, SUBENTRATO PER SURROGAZIONE AL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO MAURO LUCENTINI AI SENSI DELL'ARTICOLO 20, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2004, N. 27 E VERIFICA DELLE EVENTUALI CAUSE DI INCANDIDABILITÀ E INCOMPATIBILITÀ"**

Il 26 gennaio 2021 si è riunito presso la sala adiacente all'aula del Assemblea legislativa regionale, in via Tiziano n. 44, ad Ancona l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

		PRESENTI	ASSENTI
Dino Latini	- Presidente	X	
Gianluca Pasqui	- Vicepresidente	X	
Andrea Biancani	- Vicepresidente	X	
Luca Serfilippi	- Consigliere segretario	X	
Micaela Vitri	- Consigliere segretario	X	

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche **Dino Latini** che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza **Antonio Russi** .

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL



OGGETTO:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE CONCERNENTE "CONVALIDA DELL'ELEZIONE DEL CONSIGLIERE REGIONALE MARCO MARINANGELI, SUBENTRATO PER SURROGAZIONE AL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO MAURO LUCENTINI AI SENSI DELL'ARTICOLO 20, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2004, N. 27 E VERIFICA DELLE EVENTUALI CAUSE DI INCANDIDABILITÀ E INCOMPATIBILITÀ"

L'Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio e che qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito;

VISTI l'articolo 19, comma 2, lettera b) della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche), gli articoli 20 e 22 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) e gli articoli 15, comma 1, lettera h), 17 e 18 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio "Segreteria dell'Assemblea e delle Commissioni permanenti", che contiene il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale), e la dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi nonché l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico del Bilancio dell'Assemblea legislativa regionale;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea legislativa regionale concernente: "Convalida dell'elezione del consigliere regionale Marco Marinangeli, subentrato per surrogazione al consigliere dimissionario Mauro Lucentini ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 e verifica delle eventuali cause di incandidabilità e



incompatibilità” che, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea legislativa regionale la proposta di cui al punto 1.

Il Presidente dell’Assemblea legislativa
Dino Latini

Il Segretario dell’Ufficio di presidenza
Antonio Russi

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento

- Legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche). Articolo 19, comma 2, lettera b);
- legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale). Articolo 20, comma 1, e articolo 22;
- Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche. Articoli 15, comma 1 lettera h), 17 e 18, commi 4 e 5;
- Disposizioni normative in materia di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali e specificatamente:

- per l’incandidabilità: articolo 7, primo comma della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale); articolo 248, comma 5 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali); articoli 7, 15 e 16 del Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);

- per l’ineleggibilità: articolo 2, primo comma della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale); articolo 3 bis, comma 2 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale);

- per l’incompatibilità: articolo 84, secondo comma, della Costituzione della Repubblica italiana; articolo 104, settimo comma della Costituzione della Repubblica italiana e articolo 33, primo comma, della Legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura); articolo 122, secondo comma, della Costituzione della Repubblica italiana e articolo 6, primo comma, lettera b bis) della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia); articolo 135, sesto comma, della Costituzione della Repubblica italiana; articolo 1, terzo comma, del Decreto legge 8 aprile 1974, n. 95 (Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari, convertito dalla legge 216/1974); articolo 7, primo comma, lettera a) della legge 24 gennaio 1978, n. 14 (Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici); articoli 3, 4 e 7, secondo comma, della



legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale); articolo 7, comma 5, della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali); articolo 12, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati); articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge); articolo 10, comma 3, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato); articolo 13, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica); articolo 13, comma 2, lettera a) della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura); articolo 9, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi); articolo 2, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1994, n. 692 (Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti richiesti ai fini della nomina di esperti a dirigente generale e per il conferimento di incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato); articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità); articolo 8, comma 1, lettera a) della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione); articolo 1, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo); articolo 2, comma 5, lettera b) del Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337); articolo 1, comma 2, della legge regionale 3 aprile 2000, n. 23 (Prime disposizioni in materia di incompatibilità ed indennità degli assessori non consiglieri regionali); articolo 65 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); articolo 9, comma 1, lettera b) del Decreto ministeriale 11 settembre 2000, n. 289 (Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446); articolo 46, comma 7 bis, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); articolo 153, comma 3, Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE); articolo 3 bis della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale); articolo 205, comma 1, del Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273); articolo 9, comma 1 del Decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150); articolo 111, commi 1 e 2, del Decreto ministeriale 31 marzo 2006, n. 165 (Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 3 settembre 2003, n. 257); articolo 21, comma 11 della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di



informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto); articolo 13, comma 3 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni); articolo 9, comma 1, del Decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 177 (Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69); articolo 11, comma 1, del D.P.R. 12 dicembre 2012 (Statuto dell'Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni – IVASS); articolo 11, comma 2, lettera a), articolo 12, comma 3, lettera a), articolo 13, comma 2, lettera a) e articolo 14, comma 2, lettera a) del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190); articolo 4, comma 1, lettera a) della legge 28 aprile 2016, n. 57 (Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace); articolo 5, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57).

Motivazione

In data 3 dicembre 2020 il consigliere regionale Mauro Lucentini ha rassegnato le dimissioni dalla carica essendo stato proclamato Parlamentare della Repubblica italiana presso la Camera dei Deputati (nota acquisita agli atti prot. n. 7560 in pari data). La carica di membro della Camera dei Deputati è incompatibile con la carica di consigliere regionale ai sensi del secondo comma dell'articolo 122 della Costituzione italiana nonché del comma 1 dell'articolo 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154.

I commi 4 e 5 dell'articolo 18 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche stabiliscono che, qualora le dimissioni del consigliere siano motivate dalla volontà di optare per altra carica incompatibile con quella ricoperta, l'Assemblea procede nella prima seduta utile alla presa d'atto delle dimissioni e, nel corso della stessa seduta, alla surroga del consigliere dimissionario.

In materia di surrogazione, l'articolo 20, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) stabilisce che il seggio rimasto vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e nella stessa circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto. Dalle risultanze del verbale delle operazioni elettorali dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Fermo relative alle elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale delle Marche di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 si evince che nella lista n. 11 con contrassegno 'Lega Salvini', stessa lista e circoscrizione di elezione del consigliere dimissionario Mauro Lucentini, il candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto è Marco Marinangeli.

Pertanto l'Assemblea legislativa regionale, nella seduta n. 7 del 9 dicembre 2020 ha preso atto delle dimissioni di Mauro Lucentini e ha provveduto ad assegnare il seggio resosi vacante al signor Marco Marinangeli.

L'articolo 22 della legge regionale 27/2004 riserva all'Assemblea legislativa la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme del proprio regolamento interno, al quale rinvia



anche la lettera b) del comma 2 dell'articolo 19 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche). La stessa disposizione legislativa richiamata precisa, al comma 3, che, in sede di convalida, l'Assemblea legislativa deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, deve annullare l'elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

La disciplina regolamentare relativa alla convalida delle elezioni e al procedimento di contestazione delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità è contenuta nell'articolo 17 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche, il quale individua l'Ufficio di presidenza quale organo competente a verificare la condizione dei consiglieri eletti.

Specificatamente è stabilito che l'Ufficio di presidenza procede alla verifica della condizione dei consiglieri eletti e, a tal fine, i consiglieri regionali, entro quindici giorni dalla proclamazione, sono tenuti a trasmettere al Presidente dell'Assemblea apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito all'inesistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità.

In assenza di espressa disposizione regolamentare, al caso di specie, trattandosi di convalida dell'elezione di un consigliere regionale subentrato per surrogazione in corso di legislatura, si applica in via analogica quanto sopra descritto per cui la proposta di convalida o di annullamento deve essere presentata entro sessanta giorni all'Assemblea dalla avvenuta surrogazione, la quale delibera entro i trenta giorni successivi.

Il consigliere Marco Marinangeli ha provveduto a trasmettere alla Segreteria dell'Assemblea apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in merito all'esistenza/inesistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità (nota acquisita agli atti prot. n. 7692 del 10 dicembre 2020).

Dall'esame della suddetta dichiarazione non risultano sussistere in capo al signor Marco Marinangeli fattispecie di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale né condizioni di incompatibilità, alla data odierna, con l'esercizio della carica stessa.

Esito dell'istruttoria

Date le risultanze del presente documento istruttorio si propone l'adozione di conforme deliberazione di cui si attesta la legittimità e la regolarità tecnica ai sensi del comma 3, articolo 3 della L.r 14/2003. Il sottoscritto, infine, visti l'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il Responsabile del procedimento
Antonio Russi



**PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
DELL'ASSEMBLEA E DELLE COMMISSIONI PERMANENTI**

Il sottoscritto propone all'Ufficio di presidenza l'adozione della presente deliberazione concernente: "Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 dell'Assemblea legislativa regionale" in merito alla quale esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica. Visti, inoltre, gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) nonché gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazione anche potenziale di conflitto di interessi.

Il Dirigente
del Servizio Segreteria dell'Assemblea
e delle Commissioni permanenti
Antonio Russi

La presente deliberazione si compone di 10 pagine, di cui 4 di allegati.

Il Segretario dell'Ufficio di Presidenza
Antonio Russi



ALLEGATO A

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l'articolo 19, comma 2, lettera b) della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche);

Visti il comma 1 dell'articolo 20 e l'articolo 22 legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale);

Visti gli articoli 15, comma 1, lettera h) 17 e 18, commi 4 e 5, del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

Viste le disposizioni normative cui fare riferimento in materia di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali contenute rispettivamente:

- per l'incandidabilità: articolo 7, primo comma della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale); articolo 248, comma 5 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); articoli 7, 15 e 16 del Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);

- per l'ineleggibilità: articolo 2, primo comma della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale); articolo 3 bis, comma 2 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale);

- per l'incompatibilità: articolo 84, secondo comma, della Costituzione della Repubblica italiana; articolo 104, settimo comma della Costituzione della Repubblica italiana e articolo 33, primo comma, della Legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura); articolo 122, secondo comma, della Costituzione della Repubblica italiana e articolo 6, primo comma, lettera b bis) della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia); articolo 135, sesto comma, della Costituzione della Repubblica italiana; articolo 1, terzo comma, del Decreto legge 8 aprile 1974, n. 95 (Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari, convertito dalla legge 216/1974); articolo 7, primo comma, lettera a) della legge 24 gennaio 1978, n. 14 (Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici); articoli 3, 4 e 7, secondo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale); articolo 7, comma 5, della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali); articolo 12, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati); articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge); articolo 10, comma 3, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato); articolo 13, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515



DELIBERA N. 45

SEDUTA N. 17

DATA 26/01/2021

pag.
9

(Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica); articolo 13, comma 2, lettera a) della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura); articolo 9, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi); articolo 2, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1994, n. 692 (Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti richiesti ai fini della nomina di esperti a dirigente generale e per il conferimento di incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato); articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità); articolo 8, comma 1, lettera a) della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione); articolo 1, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo); articolo 2, comma 5, lettera b) del Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337); articolo 1, comma 2, della legge regionale 3 aprile 2000, n. 23 (Prime disposizioni in materia di incompatibilità ed indennità degli assessori non consiglieri regionali); articolo 65 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); articolo 9, comma 1, lettera b) del Decreto ministeriale 11 settembre 2000, n. 289 (Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446); articolo 46, comma 7 bis, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); articolo 153, comma 3, Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE); articolo 3 bis della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale); articolo 205, comma 1, del Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273); articolo 9, comma 1 del Decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150); articolo 111, commi 1 e 2, del Decreto ministeriale 31 marzo 2006, n. 165 (Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 3 settembre 2003, n. 257); articolo 21, comma 11 della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto); articolo 13, comma 3 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni); articolo 9, comma 1, del Decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 177 (Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69); articolo 11, comma 1, del D.P.R. 12 dicembre 2012 (Statuto dell'Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni – IVASS); articolo 11, comma 2, lettera a), articolo 12, comma 3, lettera a), articolo 13, comma 2, lettera a) e articolo 14, comma 2, lettera a) del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfirabilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190); articolo 4,



comma 1, lettera a) della legge 28 aprile 2016, n. 57 (Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace); articolo 5, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57);

Richiamata la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 45/17 del 26/01/2021 (Proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea legislativa regionale concernente "Convalida dell'elezione del consigliere regionale Marco Marinangeli, subentrato per surrogazione al consigliere dimissionario Mauro Lucentini ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 e verifica delle eventuali cause di incandidabilità e incompatibilità);

Dato atto che nell'Assemblea legislativa delle Marche si è reso vacante il seggio ricoperto dal consigliere Mauro Lucentini a causa delle dimissioni dal medesimo rassegnate in data 3 dicembre 2020;

Viste le risultanze del verbale delle operazioni elettorali dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Fermo relativo alle elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale delle Marche di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 nonché le risultanze del processo verbale della seduta dell'Assemblea legislativa regionale del 9 dicembre 2020, n. 7, nella quale l'Assemblea legislativa medesima ha preso atto delle dimissioni del consigliere Lucentini e ha provveduto ad assegnare il seggio resosi vacante al signor Marco Marinangeli, a norma del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 27/2004;

Esaminata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal neo consigliere Marco Marinangeli, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, da cui non risultano sussistere cause di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale né si rilevano in capo al medesimo, sulla base dell'istruttoria svolta alla data odierna, condizioni di incompatibilità con l'esercizio della carica stessa;

DELIBERA

- 1) di convalidare l'elezione del consigliere regionale Marco Marinangeli, constatato che in capo al medesimo non sussistono cause di ineleggibilità e di incandidabilità previste dalla normativa vigente in materia;
- 2) di dare atto che il medesimo consigliere regionale non si trova in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia;
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione ai competenti uffici della Giunta regionale per l'immediata pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.